

## Art. 10.

1. *La legge regionale 4 settembre 1974, n. 48, è così modificata:*

a) all'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

"La gestione degli asili-nido quali servizi pubblici locali culturali e di carattere socio-educativo privi di rilevanza economica, ai sensi dell'*articolo 113-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, può essere affidata dagli enti locali, comuni e consorzi comunali, anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.";

[...]